

Codice A1816B

D.D. 3 febbraio 2026, n. 158

R.D. 523/1904 - P.I. 7849 - Demanio idrico fluviale: CNPO1099 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado provvisorio sul fiume Bormida nel Comune di Cortemilia (CN) - Richiedente: Comune di Cortemilia -.



ATTO DD 158/A1816B/2026

DEL 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7849 - Demanio idrico fluviale: CNPO1099 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado provvisorio sul fiume Bormida nel Comune di Cortemilia (CN) – Richiedente: Comune di Cortemilia –

Premesso che:

con nota prot. n. 816/A1816B del 12/01/2026 il Comune di Cortemilia, con sede in Corso Luigi Einaudi, n. 1 - 12074 Cortemilia, ha presentato la domanda di concessione demaniale breve (un anno) per la realizzazione di un guado provvisorio del fiume Bormida nel Comune di Cortemilia (CN), in Corso Marconi comportante l'occupazione temporanea di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Bartolomeo Visconti, costituiti dai seguenti files:

01_Tavola_21051-DL12-0_GUADO.pdf.p7m;

02_Relazione_21051-DL14-0_REL-GUADO.pdf.p7m;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 06/12/2022 e consistente in:

costruzione di un guado temporaneo sul fiume Bormida (presso i lotti censiti al C.T. Comune di Cortemilia Fog. 21 n. 7 e 8 in sponda dx e Fog. 22 n. 131, 136, 2615 in sponda sx) costituito da rilevato realizzato con materiale prelevato in sito nell'ambito dell'intervento di disalveo già autorizzato, con posa di 4 tubazioni in calcestruzzo, (diam. 1000 mm) per garantire il deflusso ordinario della portata del corso d'acqua.

Dato atto che:

il progetto delle opere è stato approvato dal Comune di Cortemilia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2026.

il guado provvisorio si rende necessario per consentire l'esecuzione di alcuni interventi (scogliera in sponda orografica destra del fiume Bormida), previsti ed autorizzati dal Settore Tecnico Regionale Cuneo con Autorizzazione idraulica in variante – P.I. 7454 – D.D. n. 2256/A1816B del 19/11/2025.

Considerato che:

i funzionari istruttori di questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 1452/A1816B del 14/01/2026;

contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

Preso atto che:

con nota del 26/01/2026 assunta al ns. prot. 3440/A1816B è stato acquisito il parere favorevole, ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), dall'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, parte integrante del presente atto;

a seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi autorizzabile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

- per l'utilizzo del guado dovrà essere assicurato un servizio di sorveglianza da parte del richiedente che garantisca, nel caso in cui la portata defluente del corso d'acqua possa raggiungere i 9,2 m³/s come riportato nell'elaborato di progetto *02_Relazione_21051-DL14-0_REL-GUADO.pdf*, e nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde e/o nel caso di qualsiasi evento di piena improvvisa, l'immediata interdizione al transito del medesimo al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità. Resta in carico al richiedente l'onere conseguente alla sicurezza del guado, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del guado da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell'attraversamento e del tratto di corso d'acqua interessato (manutenzione idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
- eventuali ulteriori opere provvisoriale in alveo (ture/coronelle) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque; le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi.
- il guado dovrà essere immediatamente rimosso al completamento degli interventi previsti in

sponda dx (scogliera), con ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato che, trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione breve viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

1 - Di concedere al Comune di Cortemilia l'occupazione breve di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio per attraversamento temporaneo del fiume Bormida nel Comune di Cortemilia (CN), Corso Marconi, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore scrivente ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il Concessionario dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante il ripristino dello stato dei luoghi;

2 - Di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore ed osservare le prescrizioni di cui al parere rilasciato dall'ufficio Vigilanza Faunistico

Ambientale della Provincia di Cuneo, ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), ns. prot. 3440/A1816B del 26/01/2026, allegato come parte integrante alla presente determinazione;

- b. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del Concessionario l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- g. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;*
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di 60 giorni** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore scrivente a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- j. il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Concessionario dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- k. il Concessionario sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del concessionario di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da

inoltrare a questo Settore;

- m. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- n. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in **60 giorni** dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni avanti citate;
- c. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), con esenzione al versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo ed alla costituzione del deposito cauzionale come previsto dall'art. 1 c.2 lett.h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. nonché dall'art. 5 c.2 e dall'art. 11 c.4 del Regolamento 10/R/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Geom. Mario Garro

Geom. Luca Menardi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato



POLIZIA LOCALE - NUCLEO FAUNISTICO AMBIENTALE

Al Comandante del Corpo di
Polizia Locale - nucleo Faunistico Ambientale
Valerio CIVALLERO

OGGETTO: L. 241/1990 e s.m.i. - R.D. 523/1904 - L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022.

P.I. 7849, CNPO1099 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado provvisorio sul fiume Bormida nel Comune di Cortemilia (CN).

Richiedente: Comune di Cortemilia

Comunicazione di avvio del procedimento.

Richiesta parere ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011.

In riscontro alla Vostra richiesta, vista la documentazione presentata si rappresenta che i lavori in alveo dovranno essere realizzati rispettando quanto indicato nella D.G.R. 29 marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006".

Con riferimento alla tutela della fauna ittica, per quanto riguarda i lavori all'interno dell'alveo bagnato, si richiede che:

- tali lavori possibilmente non vengano realizzati nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica presente, ovvero nei mesi di aprile, maggio, giugno;
- nei tratti di asta fluviale interessati dalla movimentazione del materiale litoide, venga attuata una riqualificazione ambientale del sito in oggetto, finalizzato a ripristinare una naturale morfologia del corso d'acqua e della capacità ittiogenica, tramite il posizionamento di un adeguato numero di massi per la creazione di irregolarità altimetriche del fondo.
- sia richiesto allo scrivente Ufficio un sopralluogo preventivo alla realizzazione dei lavori in cui si valuterà la necessità di effettuare il prelievo e la reimmissione della fauna ittica in altre zone del corpo idrico, avendo l'accortezza di non reimmettere le specie alloctone invasive;
- la durata dei lavori sia limitata il più possibile e che si agisca in condizioni di effettiva minor portata idrica in modo da scongiurare eventuali spostamenti da parte dei pesci.

Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari

La presente nota è da inviare alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Cuneo

Cuneo, 23/01/2026

Il vice comm. P.L.F.A.

Dott. Massimiliano Pellerino

